

α. 17/16 PCP

Tribunale Ordinario di Genova
Sezione Settima Civile – Fallimenti

in composizione collegiale nelle persone dei Giudici:

dott. Delucchi Renato	Presidente
dott. Bonino Roberto	Giudice
dott. Parentini Mirko	Giudice relatore

ha pronunciato nel ricorso per l'ammissione al concordato preventivo ex art. 161 sesto comma n. 17 /2016 presentato da

TECNOBAGNO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE (C.F. 02354560100) corrente in GENOVA VIA ISONZO, 105R ; con il patrocinio dell'Avv.to SAVERIO MARTINI

il seguente

DECRETO

1. domanda di ammissione alla procedura ex art. 161 sesto comma l.fall.

- visto il ricorso presentato in data 10 ottobre 2016 con il quale la società TECNOBAGNO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE come sopra generalizzata chiede a questo Tribunale di essere ammessa ai sensi dell'art. 161 sesto comma l.fall. alla procedura di concordato preventivo riservando al termine all'uopo assegnato da questo Tribunale la presentazione del piano concordatario;
- sentita la relazione del Giudice incaricato di riferire;
- rilevato che la società ricorrente ha ad oggetto attività commerciale;
- visto l'art. 161 l.f.;

- ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale avendo la società ricorrente sede legale in Genova e non constando trasferimenti nell'anno anteriore alla presentazione della presente domanda di concordato;
- ritenuto verosimile lo stato di crisi della società desumibile dai bilanci prodotti;
- visti i bilanci dell'ultimo triennio depositati (cfr. prod.doc. 4, 5 e 6) dai quali risulta il superamento delle soglie di cui all'art. 1 l.fall.;
- visto l'elenco nominativo dei creditori (cfr. prod.doc. n. 12);
- ritenuto che sussistano le condizioni volute dalla legge ed in particolare dagli artt. 160 e 161 L.F., cosicché la società ricorrente può essere ammessa alla richiesta procedura preliminare;
- ritenuto di concedere il termine di giorni novanta per la presentazione del piano e gli ulteriori documenti necessari;
- ritenuto di stabilire a carico del ricorrente gli obblighi informativi di cui all'art. 161 sesto comma l.fall. come meglio precisati nel dispositivo ed i relativi doveri di vigilanza del Commissario Giudiziale;

2. domanda di autorizzazione a concedere in affitto a terzi, nelle more del termine di cui all'art. 161 sesto comma l.fall., l'azienda:

rilevato che a norma dell'art. 163 bis, ult. comma, l.fall. gli atti di cui all'art. 161, settimo comma e gli affitti d'azienda soggiacciono comunque all'esperimento di procedura competitiva;

ritenuto, dunque, che non sia possibile l'affitto d'azienda, pur limitato nel tempo, a trattativa privata;

rilevato, altresì, che neppure appare possibile – in mancanza di perizia dell'azienda da affittarsi – valutare la congruità del canone mensile proposto e, dunque, dare corso alla procedura competitiva di cui all'art. 163 bis l.fall.

3. domanda di scioglimento dei contratti di conto corrente anticipi con castelletto di sconto per anticipo ricevute al salvo buon fine ex art. 169-bis l.fall.

rilevato che a norma dell'art. 169-bis, primo comma, l.fall. occorre previamente l'audizione degli istituti di credito con i quali la società istante intrattiene i rapporti di conto corrente di cui si chiede lo scioglimento;

P. Q. M.

1. visto l'art. 161, commi 6ss, L.F.;

dichiara ammissibile la procedura preliminare al concordato preventivo di TECNOBAGNO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE C.F. 02354560100) corrente in GENOVA VIA ISONZO, 105R ;

assegna il termine di gg. 90 (decorrenti dalla comunicazione del presente decreto) per il deposito della domanda di concordato preventivo con la documentazione del caso;

dispone i seguenti obblighi a carico del ricorrente, rammentando che la loro violazione determina l'applicazione dell'art. 162, co. 2 e 3, l.f., e che gli atti di straordinaria amministrazione necessitano di specifica autorizzazione:

- deposito, a cadenza mensile a decorrere dalla data del deposito del ricorso, della situazione patrimoniale aggiornata della società;
- deposito con produzione separata, a cadenza mensile dalla data di deposito del ricorso, della situazione finanziaria della società ai fini della pubblicazione nel registro delle imprese;
- deposito, a cadenza mensile dalla data di deposito del ricorso, di un prospetto contenente un aggiornamento sulle esposizioni in essere presso gli Istituti Bancari con i quali la società sta intrattenendo o ha intrattenuto, dal deposito del ricorso rapporti commerciali, nonché una dettagliata esposizione degli utilizzi degli affidamenti;
- deposito, a cadenza mensile dal deposito del ricorso, di una relazione sulle operazioni economiche e finanziarie compiute nel periodo di riferimento;
- deposito, sempre a cadenza mensile dal deposito del ricorso, di una relazione riepilogativa ed illustrativa dei contratti in corso;
- deposito, con cadenza quindicinale dal deposito del ricorso, di una relazione attestante l'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano;
- trasmissione da parte della società ricorrente di una copia dei predetti prospetti e relazioni direttamente al Commissario Giudiziale, che è tenuto a vigilare sull'adempimento dei suddetti obblighi e a relazionare tempestivamente al Tribunale (in particolare, come meglio di seguito esposto, in merito al compimento di atti di

straordinaria amministrazione ex art. 161, comma VII, L.F. e pagamento di debiti anteriori al deposito della domanda);

nomina quale commissario giudiziale il dott. Terragna Alessandro con studio in C.so A. Podestà 5/6 - 16128 - Genova (GE);

dispone che il commissario giudiziale:

- a) accerti se la società ricorrente abbia posto in essere una delle condotte di cui all'art. 173 l.fall. (riferendo in caso di accertamento con esito positivo direttamente al Tribunale);
- b) vigili sugli eventuali atti di straordinaria amministrazione che la società ricorrente intenda porre in essere provvedendo in particolare in riferimento a tali atti:
 - b.1) a rendere il proprio parere scritto in merito agli atti di straordinaria amministrazione che la società ricorrente intenda porre in essere (parere che va allegato all'istanza di autorizzazione presentata al Tribunale);
 - b.2) a vigilare sulla conformità dell'esecuzione dell'atto di straordinaria amministrazione al decreto di autorizzazione del tribunale segnalando immediatamente al Tribunale eventuali violazioni del decreto;
 - b.3) a riferire immediatamente al Tribunale eventuali atti di straordinaria amministrazione o pagamenti di debiti pregressi posti in essere senza la necessaria autorizzazione del Tribunale;
- c) vigili sull'osservanza degli obblighi di informazione e relazione periodica gravanti sulla società ricorrente, nonché sulla loro veridicità, segnalando immediatamente eventuali loro violazioni al Tribunale;
- d) riferisca immediatamente al Tribunale se l'attività compiuta dal debitore sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano;

ordina la comunicazione al Registro delle Imprese del presente decreto per la sua iscrizione e delle relazioni mensili di cui all'articolo 161 comma ottavo l.fall.

2. visto l'art. 163-bis l.fall.

rigetta la domanda di autorizzazione dell'affitto d'azienda a Fidra – Fabbricazioni idrauliche s.p.a.;

3. visto l'art. 169-bis l.fall.

fissa per l'audizione del ricorrente e delle controparti dei contratti dei quali viene chiesto lo scioglimento (BANCA PASSADORE s.p.a., BANCA POPOLARE DI LODI, UNICREDIT s.p.a., BANCA CARIGE s.p.a.) l'udienza del **26 ottobre 2016 alle ore 11:00.**

Manda alla cancelleria per gli incombenti di competenza.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 20/10/2016 .

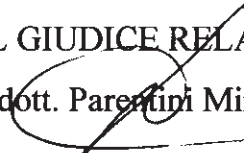
IL PRESIDENTE

(dott. Delucchi Renato)



IL GIUDICE RELATORE

(dott. Parentini Mirko)



Depositato in Cancelleria

il _____

24 OTT. 2016

Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Marina BURZI

